

Decreto Rettorale n. 42 del 19.03.2003
Scadenza presentazione domande: 05.05.2003

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario confermato riservata al personale dell'Università per Stranieri di Siena in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 10, della Legge 14.01.1999 n. 4.

- Visto il DPR 10.01.1957 n. 3 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il DPR 11.07.1980 n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168;
- Vista la Legge 10.04.1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e per il trattamento sul lavoro;
- Vista la Legge 24.12.1993 n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica;
- Vista la Legge 14.05.1993 n. 138;
- Visto il Decreto Legge 21.04.1995 n. 120, convertito in Legge 21.06.1995 n. 236;
- Vista la Legge 21.12.1996 n. 675, concernente il trattamento dei dati personali;
- Vista la Legge 15.05.1997 n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge 27.12.1997 n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Vista la Legge 03.07.1998 n. 210, che trasferisce alle università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme sul reclutamento di tale personale;
- Visto il DPR 28.12.2000 n. 445;
- Vista la Legge 14.01.1999 n. 4, in particolare l'art. 1 comma 10, che autorizza le Università a bandire concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca;
- Visto il DPR 23.03.2000 n. 117, recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori;
- Visto il D.M. 04.10.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2000, come modificato dai Decreti Ministeriali 09.01.2001 e 01.02.2001 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
- Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana del 06.06.2001 di destinazione di n. 2 posti di ricercatore, previsti in organico, agli insegnamenti di: Filosofia e Teoria dei Linguaggi (M-FIL/05) e Linguistica Italiana (L-FIL-LET/12);
- Vista la delibera del Consiglio Accademico del 03.09.2001;
- Accertata la sussistenza nell'organico di questo Ateneo di personale in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per Ricercatore riservati al personale in servizio presso questo Ateneo;
- Accertata complessivamente la disponibilità finanziaria necessaria per la copertura dei posti di cui al presente bando;

D E C R E T A

Art. 1.

Oggetto del bando

E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario confermato riservata al personale in servizio presso questo Ateneo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 10, della Legge 14.01.1999 n. 4, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinari:

Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12
Linguistica Italiana - posti 1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa riservata di cui al presente bando, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere stato assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio sanitarie, a seguito di pubblico concorso che prevedeva come requisito d'accesso il diploma di laurea;
- b) Essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 14 gennaio 1999 n. 4 (03.02.1999);
- c) Avere svolto alla predetta data, almeno tre anni di attività di ricerca attestata dal Preside della Facoltà, in costanza di rapporto di lavoro e nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente punto a);
- d) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- e) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; tale requisito è richiesto soltanto ai cittadini italiani;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma I°, lettera d), del DPR 10.01.1957 n. 3;
- g) di possedere l'idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla valutazione con decreto motivato del Rettore.

E' fatto divieto ai Professori ordinari, associati e ricercatori, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini di partecipare alla procedura di valutazione comparativa.

Non possono partecipare alla valutazione comparativa coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

Art. 3.

Domande di ammissione

La domanda di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri di Siena - Via Pantaneto 45 - 53100 Siena, e può essere presentata direttamente alla Divisione del Personale o spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto o dell'avviso della sua emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora tale termine cada di giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.

Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dalla Divisione del Personale dell'Università, per quelle inviate per posta il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di invio per posta, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.

Nella domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile allegato, il candidato, pena l'esclusione dalle procedure di valutazione comparativa, dovrà indicare:

- 1) il cognome e il nome;
- 2) la data e il luogo di nascita;
- 3) il codice fiscale;
- 4) la facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa;
- 5) la cittadinanza posseduta;
- 6) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione, per i cittadini italiani, o la dichiarazione di godimento dei diritti civili politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero il motivo del mancato godimento, per i cittadini stranieri;
- 7) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate;
- 8) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- 9) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- 10) di essere stato assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblico concorso che prevedeva come requisito di accesso il diploma di laurea;
- 11) di essere in servizio presso l'Università per Stranieri di Siena da una data anteriore al 04.02.1999;
- 12) di aver svolto almeno tre anni di attività di ricerca alla data di entrata in vigore della Legge 14.01.1999 n. 4;
- 13) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando: l'indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;
- 14) con riferimento a procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di Professori e Ricercatori presso Università italiane, i cui bandi prevedevano termini di scadenza cadenti nell'anno solare 2003:

- di aver presentato, compresa la presente, esclusivamente domande di partecipazione a procedure per Ricercatore ed in numero complessivamente non superiore a quindici;

oppure:

- di non aver presentato, compresa la presente, un numero complessivo di domande di partecipazione a procedure per il reclutamento di professori e ricercatori superiore a cinque.

I cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di esame delle presenti valutazioni comparative.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) curriculum della propria attività didattica e scientifica;
- b) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità;

- c) elenco dettagliato delle pubblicazioni, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal candidato;
- d) documenti, titoli, pubblicazioni scientifiche ed elenco dei medesimi, da presentarsi in plico separato, che si ritengano utili ai fini delle valutazioni comparative; per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione; per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.08.1945 n. 660.
- e) l'attestazione, pena esclusione, del Preside della Facoltà dei tre anni di attività di ricerca così come previsto dall'art. 1 del presente bando.

Il plico contenente i titoli, le pubblicazioni, il curriculum e l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà riportare esternamente gli estremi per l'individuazione della valutazione comparativa cui si riferisce, nonché nome, cognome e indirizzo del concorrente.

Dopo la scadenza del termine suddetto non sarà ammessa alcuna integrazione documentale o l'acquisizione di ulteriori pubblicazioni da parte delle commissioni.

Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della commissione giudicatrice o con terzi, saranno preliminarmente esaminate dalla commissione stessa all'esclusivo fine di accertare la possibilità di enucleare l'apporto del candidato sulla base di criteri predeterminati. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sarà sottoposto a motivata valutazione.

Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche di cui al punto d), non presentati in originale o copia autenticata, il candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto; se inviata per posta deve essere allegato, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore (allegato B).

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni presentati o depositati presso questa o altre amministrazioni.

Ai documenti e titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

Per la procedura di valutazione comparativa sarà nominata una commissione giudicatrice composta secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 210/98 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 117/2000.

La Commissione è nominata con decreto del Rettore che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web dell'Università.

Eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più commissari, da parte dei candidati, devono essere presentate al Rettore nel termine previsto dall'art. 9 del D.L. 21.04.1995 n. 120, convertito in Legge 21.06.1995 n. 236. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei Commissari.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche allo stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della commissione, non incidono sulla qualità di Componente delle Commissioni Giudicatrici.

La procedura di valutazione comparativa deve concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina della Commissione Giudicatrice.

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione delle procedure per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 5.

Esclusione dalla partecipazione

L'esclusione dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per difetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 è disposta con motivato provvedimento e notificata al candidato.

Art. 6.

Valutazione comparativa

La procedura di valutazione comparativa è per titoli ed esami.

Prima di procedere alla valutazione comparativa la commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima che saranno resi pubblici tramite affissione agli albi dell'Ateneo e della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione stessa.

Per valutare il curriculum complessivo dei candidati e le pubblicazioni scientifiche la commissione terrà in considerazione i seguenti criteri, facendo ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza delle attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificatamente:

- l'attività didattica svolta anche all'estero;
- i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- l'attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate all'attività di ricerca;
- il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27.07.1999 n. 297;
- l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte nell'ambito nazionale ed internazionale.

Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, le procedure di valutazione comparativa prevedono due prove scritte, una delle quali sostituibile da una prova pratica, ed una prova orale.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

La convocazione per la prova orale avverrà con gli stessi mezzi delle prove scritte, almeno venti giorni prima del suo svolgimento. E' possibile derogare a tale termine di preavviso qualora tutti i

candidati presentatisi alle precedenti due prove esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.

La prova orale è pubblica.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

La mancata presentazione di un candidato alle prove è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

Al termine delle prove, la commissione procederà ad esprimere il giudizio individuale e collegiale complessivo sul curriculum scientifico e didattico di ciascun candidato e sulle prove sostenute.

La commissione procederà quindi alla valutazione comparativa dei candidati mediante discussione e successiva deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti.

Art. 7.

Nomina dei vincitori

Al termine dei lavori ogni commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna dei verbali da parte di ogni commissione, la regolarità formale degli atti.

Nel caso in cui riscontri vizi di forma, entro il predetto termine rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante affissione all'albo ufficiale e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Università. Dell'esito della procedura è data comunicazione ai candidati e alla facoltà interessata.

La nomina del vincitore è disposta con successivo decreto del Rettore.

Art. 8.

Documenti di rito per la nomina

I candidati dichiarati vincitori in ciascuna procedura di valutazione comparativa devono, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui sono stati chiamati a prendere servizio, presentare o far pervenire all'Università, Divisione del Personale, un certificato medico di data non anteriore a sei mesi dalla comunicazione, rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce la valutazione.

Deve inoltre rilasciare una dichiarazione sostitutiva riguardante:

- luogo e data di nascita;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti politici;
- posizione agli effetti degli obblighi di leva;
- assenza di precedenti penali;
- il numero di codice fiscale;
- la composizione del nucleo familiare;
- dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, Enti pubblici o privati e, in caso affermativo dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31.12.1996 n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Divisione del Personale dell'Università per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Art. 10.

Restituzione della documentazione

I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento delle procedure di valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Università.

Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

La restituzione sarà effettuata allo scadere dei termini per eventuali ricorsi e salvo eventuale contenzioso in atto.

Art. 11.

Norme finali

Il responsabile del procedimento, inerente la valutazione comparativa di cui al presente bando, è il Responsabile della Divisione del Personale dell'Università per Stranieri di Siena.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia di concorsi per quanto compatibile.

Siena,

IL RETTORE

(Prof. Pietro TRIFONE)

Fac simile di domanda

Al Magnifico Rettore
dell'Università per Stranieri
Via Pantaneto, 45
53100 SIENA

..l.. sottoscritt. nato a il
residente in via n. cap
codice fiscale

chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa riservata, per il reclutamento di n.1 posto di ricercatore riservato ai sensi della Legge 4/99 per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12.

A tal fine dichiara sotto propria responsabilità:

- a) di essere cittadino.....;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.....(per i cittadini italiani) (1);
- c) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza (per i cittadini stranieri) (2);
- d) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);
- e) di avere idoneità fisica all'impiego;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito lo stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva.....;
- h) di essere stato assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni(tecniche o socio-sanitarie) a seguito di pubblico concorso che prevedeva il diploma di laurea come requisito d'accesso;
- i) di prestare servizio presso l'Università per Stranieri di Siena da una data anteriore al 04.02.1999;
- j) di avere svolto almeno tre anni di attività di ricerca, così come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge 4/99;
- k) di eleggere domicilio ai fini della procedura di valutazione
in.....via.....n.....riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione allo stesso;
- 15) con riferimento a procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di Professori e Ricercatori presso Università italiane, i cui bandi prevedevano termini di scadenza cadenti nell'anno solare 2003:
 - di aver presentato, compresa la presente, esclusivamente domande di partecipazione a procedure per Ricercatore ed in numero complessivamente non superiore a quindici;
- oppure:
- l) di non aver presentato, compresa la presente, un numero complessivo di domande di partecipazione a procedure per il reclutamento di professori e ricercatori superiore a cinque (4).

..l.. sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovare nei termini e con le modalità stabiliti dal bando.

..l.. sottoscritt.. allega alla presente domanda:

- curriculum della propria attività didattica e scientifica;
- pubblicazioni scientifiche, documenti, titoli ed elenco dei medesimi, in plico separato, che si

ritengono utili ai fini della valutazione comparativa;

- elenco delle pubblicazioni scientifiche, dei documenti e dei titoli presentati
- fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità;
- attestazione relativa all'attività di ricerca rilasciata dal Preside della Facoltà con le modalità di cui al citato art. 1, comma 10, della Legge 4/99.

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopraindicati, riconoscendo che l'Università per Stranieri di Siena non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Data.....

Firma.....

(1) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi;

(2) in caso di mancato godimento indicare i motivi;

(3) in caso contrario indicare le condanne riportate;

(4) indicare solo una delle due opzioni;

N.B. - I cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove della presente procedura di valutazione comparativa.